



**UNIMORE**  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  
MODENA E REGGIO EMILIA



**PROTOCOLLO D'INTESA TRA L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI  
MODENA E REGGIO EMILIA - CENTRO INTERDIPARTIMENTALE  
MIGLIORAMENTO E VALORIZZAZIONE RISORSE BIOLOGICHE  
AGRO ALIMENTARI (BIOGEST - SITEIA) E IL CONSIGLIO PER  
LA RICERCA IN AGRICOLTURA E L'ANALISI DELL'ECONOMIA  
AGRARIA (CREA).**

**L'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia -  
Centro Interdipartimentale Miglioramento e  
Valorizzazione Risorse Biologiche Agro Alimentari,**  
con sede in Reggio Emilia (cap. 42122) Via Giovanni  
Amendola n. 2, Padiglione Besta, codice fiscale e  
partita IVA n. 00427620364, nel prosieguo del  
presente atto denominato "Centro", rappresentato  
dalla Prof.ssa Patrizia Fava, -----, in  
qualità di Direttrice pro tempore, autorizzata alla  
stipula del presente protocollo con deliberazione del  
Consiglio del Centro;

**e**  
**il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi  
dell'economia agraria (di seguito denominato CREA),**  
con C.F. 97231970589 e Partita IVA 08183101008,  
avente sede in via della Navicella, 2/4, 00194 Roma,  
rappresentato dal Prof. Andrea Rocchi che agisce in  
qualità di Presidente dello stesso, domiciliato per  
la carica presso la sede dell'Ente

di seguito denominate congiuntamente come le "Parti"

**Premesso che**

Il CENTRO

- ha più volte rilevato la fondamentale esigenza di attivare una politica sistematica di collaborazione tra il mondo accademico e le istituzioni pubbliche/l'impresa privata, al fine di raccordare le attività formative con le esigenze del mondo produttivo;

- ha ripetutamente e pubblicamente manifestato il proprio interesse ad integrare le proprie attività formative con lo svolgimento di periodi di tirocinio da svolgere presso gli enti/impresе più rappresentativi del tessuto industriale del comprensorio delle province di Modena e Reggio Emilia.

il CREA

- è il principale Ente di ricerca italiano dedicato all'agroalimentare, con personalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), istituito con Decreto Legislativo in data 29 ottobre 1999 n° 454 e riordinato dall'art. 1 comma 381 della citata legge 23 dicembre 2014 n. 190, avente competenza scientifica nel settore agricolo,

ittico, forestale, nutrizionale e socioeconomico

nonché piena autonomia scientifica, statutaria,

organizzativa, amministrativa e finanziaria;

- è organizzato in Centri di ricerca che operano, con

missioni specifiche, nell'ambito di linee definite

nel Piano triennale di attività;

- sviluppa e favorisce l'adozione dell'innovazione

tecnologica nei settori produttivi, anche in

collaborazione con le Regioni, le Province autonome,

le università, enti di ricerca e associazioni dei

produttori e dei consumatori;

- svolge e sostiene azioni di ricerca sulla qualità

tecnologica e tracciabilità delle produzioni e la

tutela del consumatore;

- fornisce supporto e assistenza tecnico-scientifica

e consulenza ad organismi di rilevanza nazionale ed

internazionale, alle istituzioni della Unione

europea, ai Ministeri, alle Regioni, alle Province

autonome e agli enti territoriali, pubbliche in campo

agricolo e agroalimentare;

- assolve ai compiti istituzionali assegnati dalla

normativa vigente, nazionale o comunitaria, o da atti

emanati dal Ministero vigilante;

- fornisce al Ministro dell'agricoltura, della

sovranità alimentare e delle foreste un quadro

annuale sull'andamento del settore agricolo,

alimentare, forestale e della pesca;

- fornisce al Ministro dell'agricoltura, della

sovranità alimentare e delle foreste ogni supporto

necessario per la definizione, il monitoraggio e la

valutazione delle politiche pubbliche in campo

agricolo e agroalimentare;

- fornisce supporto e assistenza tecnico-scientifica

e consulenza ad organismi di rilevanza nazionale ed

internazionale, alle istituzioni della Unione

europea, ai Ministeri, alle Regioni, alle Province

autonome e agli enti territoriali, pubbliche in campo

agricolo e agroalimentare;

- assolve ai compiti istituzionali assegnati dalla

normativa vigente, nazionale o comunitaria, o da atti

emanati dal Ministero vigilante;

- fornisce al Ministro dell'agricoltura, della

sovranità alimentare e delle foreste un quadro

annuale sull'andamento del settore agricolo,

alimentare, forestale e della pesca;

- fornisce al Ministro dell'agricoltura, della

sovranità alimentare e delle foreste ogni supporto

necessario per la definizione, il monitoraggio e la

valutazione delle politiche pubbliche in campo

agricolo e agroalimentare;

- svolge, su specifica richiesta del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, ogni altra attività ritenuta funzionale allo sviluppo o alla tutela del comparto agro-alimentare;
- può fornire, qualora ne ricorrano i presupposti di soddisfacimento dell'interesse pubblico, assistenza scientifica e tecnologica alle imprese;
- svolge attività di certificazione, prova e accreditamento anche finalizzate alla certificazione, etichettatura nutrizionale e valorizzazione delle specificità dei prodotti nazionali;
- svolge attività di certificazione delle sementi e registrazione e tutela delle varietà vegetali in conformità alle norme nazionali e internazionali che regolano il settore;
- favorisce, sviluppa e svolge attività di divulgazione scientifica e di integrazione delle conoscenze provenienti da differenti ambiti di ricerca al fine di assicurare tempestività nel trasferimento dei risultati;
- promuove il dibattito su tematiche scientifiche di interesse nazionale e internazionale;
- svolge ricerche sulla qualità nutrizionale degli alimenti e sul ruolo della nutrizione per la salute dell'uomo;

- svolge e promuove l'educazione nutrizionale e alimentare;

- svolge attività di ricerca socio-economica in campo agricolo, agro-industriale, forestale, della pesca e del mondo rurale in ambito nazionale, comunitario e internazionale;

- promuove e sviluppa accordi di collaborazione con le istituzioni, l'università, gli enti di ricerca e con le rappresentanze della scienza, della tecnologia, delle parti sociali e dell'associazionismo;

- favorisce e promuove la crescita culturale e professionale degli addetti ai comparti agricolo, agroalimentare, agroindustriale, ittico, forestale, della nutrizione umana e degli alimenti anche attraverso lo svolgimento di attività formativa nei settori di competenza;

- contribuisce all'avviamento dei giovani alla ricerca anche attraverso adeguati strumenti formativi;

- per lo svolgimento delle proprie attività e per il conseguimento delle finalità istituzionali, può stipulare convenzioni, contratti ed accordi di collaborazione con amministrazioni, enti, istituti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o

private, nazionali, estere internazionali, nei limiti dell'ordinamento vigente;

**convengono e stipulano quanto segue:**

**Art. 1 - VALORE DELLE PREMESSE**

Le premesse sopra riportate costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto.

**Articolo 2 - OGGETTO**

Il Centro e il CREA si avvarranno in modo concordato delle rispettive competenze tecnico-scientifiche, nonché delle strutture ed attrezzature di cui sono dotati per sviluppare e realizzare programmi didattici, di studio e di ricerca integrata nei settori di comune interesse.

Inizialmente la collaborazione riguarderà il campo della qualità degli alimenti per l'animale e per l'uomo e potrà essere successivamente estesa ad ulteriori settori o strutture delle parti contraenti, previo scambio di lettere tra le parti interessate.

**Articolo 3 - ATTIVITA'**

Il Centro e il CREA si impegnano a sviluppare collaborazioni dell'istruzione e della ricerca, attraverso:

a) lo svolgimento di periodi di tirocinio aziendale di studenti dei Corsi di Laurea e dei Corsi di Laurea Specialistica/Magistrale del Dipartimento di Scienze

della Vita (cui il Centro Biogest - Siteia afferisce)

presso il CREA: tali periodi di tirocinio aziendale

(stage) saranno regolati - con apposita convenzione

- in base alla L. n. 196/97, integrata dal Capo IV

della LR 26 luglio 2005, n. 17, e del D.M. del Lavoro

e della Previdenza Sociale, di concerto con i

Ministeri della P.I. e del MURST, n. 142/98;

b) lo svolgimento di Tesi di Laurea da parte di

studenti del Centro Biogest - Siteia, su temi

proposti dal CREA;

c) lo svolgimento di visite tecniche presso gli

stabilimenti e gli impianti del CREA da parte di

gruppi di studenti del Centro Biogest - Siteia;

d) lo sviluppo delle ricerche congiunte o in

collaborazione;

e) lo scambio di docenti, ricercatori e personale

tecnico;

f) l'accettazione di Borsisti e Dottorandi;

g) l'interscambio di documentazione e pubblicazioni

scientifiche e reti telematiche;

h) l'organizzazione di convegni, seminari, e riunioni

scientifiche, stabilite in comune accordo;

i) lo svolgimento di corsi di aggiornamento del

personale tecnico del CREA da parte di docenti del

Centro;



l) lo svolgimento, da parte di personale tecnico qualificato del CREA, di seminari, conferenze ed attività didattiche collaterali da definirsi, a supporto e completamento della didattica svolta presso il Centro nei limiti della normativa vigente.

m) condividere e rafforzare la rete dei Centri di ricerca, puntando su vocazioni e specializzazioni particolarmente sviluppate dal sistema dell'offerta scientifica;

n) promuovere la ricerca e l'innovazione nei settori più strategici per il territorio, favorendo la possibilità di partecipazione delle strutture di ricerca pubbliche e private ivi localizzate alle rispettive azioni di supporto alla ricerca fondamentale, alla ricerca industriale ed allo sviluppo pre-competitivo;

o) offrire un ambiente per il trasferimento tecnologico dei risultati prodotti dalle attività di ricerca;

p) promuovere il diretto coinvolgimento del mondo imprenditoriale e delle sue rappresentanze nel processo di realizzazione e di progettazione dell'innovazione;

q) integrare le attività di ricerca pre-competitiva al fine di costituire un serbatoio-incubatore per lo

sviluppo a sistema delle potenzialità di Ricerca

r) collaborare alla definizione dei progetti di alta formazione;

s) collaborare alla pianificazione di una rete di consulenza avanzata per supportare le imprese nei processi di sviluppo.

#### **Articolo 4 - ACCORDI ATTUATIVI**

Il Centro e il CREA si impegnano a sviluppare rapporti di collaborazione nel campo dell'istruzione e della ricerca. Per l'attuazione di tali rapporti, le parti contraenti si impegnano a definire gli obiettivi di interesse comune tramite specifici accordi, la cui stipulazione sarà autorizzata previa formale assunzione dei relativi impegni di spesa da parte dei competenti organi, sulla scorta del presente protocollo d'intesa.

A tal fine, ogni singolo accordo attuativo dovrà definire, pena la sua nullità:

l'obiettivo specifico della collaborazione;

le forme di collaborazione per la sua realizzazione;

le modalità e i tempi per la sua realizzazione;

le modalità di corresponsione di eventuali fondi necessari per la sua realizzazione;

l'individuazione del Datore di Lavoro, così come definito nel D.Lgs. 81/08 s.m.i. "Tutela della salute

e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, cui far ricadere gli obblighi di legge.

**Articolo 5 - DURATA**

Il presente protocollo d'intesa ha efficacia per cinque anni dalla data della sua stipula e si rinnoverà tramite espresso accordo delle parti, una sola volta, per ulteriori tre anni, salvo disdetta comunicata per iscritto da una parte contraente all'altra almeno tre mesi prima della scadenza.

**Articolo 6 - COMITATO SCIENTIFICO**

La definizione delle modalità di collaborazione e la realizzazione del progetto sono affidate ad un Comitato Scientifico, composto da due rappresentanti designati da ciascuna parte contraente.

Il Comitato Scientifico redigerà annualmente una relazione sull'andamento delle iniziative in fase di attuazione e di quelle programmate che verrà portata all'attenzione del Consiglio del Centro e del CREA

**Articolo 7 - ONERI ECONOMICI**

Il presente atto non comporta alcun onere economico per le parti che non sia espressamente previsto nei successivi accordi attuativi di cui all'articolo 3.

**Articolo 8 - COPERTURE ASSICURATIVE**

Il Centro dichiara che l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia ha stipulato idonea copertura

assicurativa per la responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro , per danni a terzi (cose e persone), che copre, altresì, la responsabilità civile personale derivante dallo svolgimento di attività medica, con un massimale pari ad € 3.000.000,00, per determinate categorie di soggetti indicate nella Sezione C del testo di polizza reperibile al link <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/assicurazioni.html> alla voce "polizza "Responsabilità civile verso terzi e prestatori di lavoro"", nonché idonea copertura assicurativa contro gli infortuni, a garanzia degli infortuni occorsi a studenti iscritti a corsi di studio presso l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia, compresi quelli frequentanti corsi di perfezionamento e corsi di aggiornamento o comunque partecipanti alle attività didattiche, di ricerca, di formazione e/o di tirocinio, anche se in viaggio di studio o stage, nello svolgimento di tutte le attività necessarie o comunque utili al conseguimento del titolo.

L'Università provvede alla pubblicazione delle coperture assicurative sul sito web dell'Ateneo <http://www.affaristituzionalicontrattigare.unimore.it/site/home/assicurazioni.html> ; tale pubblicazione

avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Il CREA dichiara di avere stipulato Polizza Infortuni n. 410657968 con la compagnia AXA, decorrenza 31 dicembre 2023 e scadenza 31 dicembre 2026 per un massimale pari a 7.500.000,00 per ogni sinistro.

Il CREA dichiara di avere stipulato Polizza Responsabilità Civile verso terzi (RCT) n. 440608275 con la compagnia Generali, decorrenza 31 dicembre 2023 e scadenza 31 dicembre 2026 per un massimale pari a 7.500.000,00 per ogni sinistro.

Le condizioni sono meglio specificate nelle rispettive Polizze agli atti dell'Ente.

#### **Articolo 9 - ASSICURAZIONI INAIL**

Il Centro dichiara che l'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia garantisce altresì la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, con il sistema della copertura assicurativa per conto dello Stato:

a) relativamente agli studenti: ai sensi e nei limiti del D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567 e successive modificazioni e integrazioni; si precisa che detta copertura opera solo per gli infortuni che accadano nel corso delle esperienze tecnico-scientifiche e delle esercitazioni pratiche e di lavoro, con esclusione degli infortuni, come quelli in itinere,

non connessi alla specifica attività per la quale sussiste l'obbligo di legge (Circolare INAIL n. 28 del 23 aprile 2003);

b) relativamente ai tirocinanti laureati ed al Personale Docente, Ricercatore e tecnico: ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e successive modificazioni e integrazioni; si precisa che detta copertura opera anche per le attività eventualmente svolte dal tirocinante laureato, personale docente, ricercatore e tecnico, al di fuori dell'ente e rientranti nel progetto formativo e di orientamento. Il CREA garantisce la copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, o compagnia assicuratrice.

**Articolo 10 - DISPOSIZIONI COMUNI AGLI ARTICOLI 8 E 9**

In caso di sinistro occorso durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente protocollo d'intesa e dei successivi contratti attuativi si conviene:

- se il fatto è avvenuto presso il CREA, il CREA si impegna a segnalare immediatamente l'evento al Centro onde consentire al Centro stesso di effettuare la relativa denuncia nei termini previsti dalla legge o dal contratto di assicurazione;

- se il fatto è avvenuto presso l'Università, il Centro si impegna a segnalare immediatamente l'evento al CREA onde consentire al CREA stesso di effettuare la relativa denuncia nei termini previsti dalla legge o dal contratto di assicurazione.

Resta inteso che l'esistenza di dette polizze non pregiudica l'esercizio di eventuali azioni di responsabilità, di danno e di rivalsa verso terzi.

#### **Articolo 11 - PRIVACY**

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del Reg. UE 2016/679 ("GDPR") le Parti, in qualità di autonomi Titolari del trattamento, si informano che i dati personali contenuti nel presente Protocollo (i.e. dati identificativi e di contatto dei rappresentanti legali e del personale delle Parti), ovvero in ogni modo comunicati o acquisiti nel corso dell'esecuzione del contratto stesso, saranno trattati conformemente al GDPR e al D.lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs.101/2018 e ss.mm.ii per le sole finalità oggetto del presente atto.

I dati saranno conservati per la durata dell'intero rapporto contrattuale e comunque sino ai termini prescrizionali, eventualmente applicabili, previsti dalla legge. Gli interessati possono esercitare, alle condizioni previste dalla normativa in materia, i

diritti di cui agli artt. 15 - 22 del GDPR. Gli stessi hanno inoltre il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali ai sensi e con le modalità previste dall'art.77 o di proporre ricorso all'Autorità giudiziaria (art. 79 GDPR).

I singoli accordi attuativi, di cui all'art. 4 del presente Protocollo, avranno ad oggetto anche la disciplina in materia di trattamento dei dati personali. In particolare, verranno stabiliti i rispettivi ruoli e responsabilità in relazione alla corretta gestione dei dati oggetto delle singole iniziative di collaborazione.

Il Responsabile della protezione dei dati nominato dal CREA è contattabile scrivendo al [responsabileprotezionedati@crea.gov.it](mailto:responsabileprotezionedati@crea.gov.it), l'RPD dell'Ateneo/Centro è contattabile all'indirizzo email: [dpo@unimore.it](mailto:dpo@unimore.it).

**Articolo 12 - FORO COMPETENTE**

Le parti si impegnano a risolvere amichevolmente tra loro eventuali controversie derivanti dal presente protocollo d'intesa. Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti in ordine all'interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente protocollo d'intesa e dei successivi contratti attuativi sarà competente il foro di **Roma**



in via esclusiva.

**Articolo 13 - SPESE**

Il presente protocollo d'intesa sarà perfezionato mediante sottoscrizione digitale ed invio a mezzo posta elettronica certificata, è soggetto ad imposta di bollo sin dall'origine in solido tra le parti, assolta in modo virtuale dal Centro Biogest - Siteia ai sensi degli articoli 15 e 15-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, ed è assoggettato a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa - parte seconda allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni.

Il presente protocollo d'intesa viene trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata [crea@pec.crea.gov.it](mailto:crea@pec.crea.gov.it) del CREA, che è pregato di sottoscriverlo digitalmente e di restituirlo al Centro al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: [biogest@pec.unimore.it](mailto:biogest@pec.unimore.it)

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MODENA E REGGIO EMILIA

CENTRO INTERDIPARTIMENTALE BIOGEST SITEIA

LA DIRETTRICE

Prof.ssa Patrizia Fava

Per accettazione

CREA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Prof. Andrea Rocchi

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. il sottoscritto, nella qualità sopra indicata, dichiara di approvare specificamente le disposizioni contenute negli artt. 5 (Durata) e 12 (Foro competente) del presente protocollo d'intesa.

Per accettazione

CREA

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Prof. Andrea Rocchi